



TRIBUNALE DI LUCCA

Verbale con sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c. nella seguente causa:

- R.G. N° **3862/2012**

- giudice:

Silvia Morelli

- attori:

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI LUCCA, C.F. 80002120469, in persona del Presidente dr. Umberto Quiriconi, **UMBERTO QUIRICONI**, anche in proprio, C.F. QRC MRT 51P13 E715X e **GUGLIELMO MENCHETTI**, C.F. MNC GLL 52T19 E715N, elettivamente domiciliati in Lucca presso lo studio dell'Avv. Alessandro Garibotti, che li rappresenta e difende come da procura rilasciata a margine dell'atto di citazione

- convenuti:

NURSIND, C.F. 95098210248, in persona del Segretario e legale rappresentante dr. Andrea Bottega, **ANDREA BOTTEGA**, anche in proprio, C.F. BTT NDR 69T28 L840I, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Luigia Cosma ed elettivamente domiciliati in Lucca presso lo studio dell'Avv. Armando Pasquinelli, come da procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta

* * * * *

Udienza del 20 gennaio 2015

Sono presenti l'Avv. Alessandro Garibotti per gli attori e l'Avv. Maria Luigia Cosma per i convenuti.

Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'art. 281 *sexies* c.p.c., invita le parti a discutere la causa.

I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni precisate in atti.

Il Tribunale, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura con contestuale deposito in cancelleria.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Posizione delle parti

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lucca e i dottori Umberto Quiriconi e Guglielmo Menchetti hanno convenuto in giudizio il Sindacato Nursind ed Andrea Bottega allegando che: in data 25.02.2012 sul quotidiano Il Tirreno - edizione di Lucca è apparsa una lettera a firma Andrea Bottega, quale segretario di Nursind, nella quale viene affermato che “... *il servizio offerto dai medici di medicina generale non è efficiente ...*”, che i pazienti “... *dopo la dimissione non vengono seguiti adeguatamente ...*” e che “... *il medico di famiglia ... nel 90% dei casi non si fa mai vedere o sentire ...*”; tali affermazioni virgolettate sono state attribuite al Sindacato anche in un articolo pubblicato quello stesso giorno sul quotidiano La Nazione - cronaca di Lucca; siffatto intervento di Nursind lede il prestigio e l'onore dei medici di base.

Gli attori, previo accertamento della responsabilità extracontrattuale dei convenuti per le citate pubblicazioni del 25.02.2012, hanno quindi chiesto la condanna dei medesimi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non sofferti dagli attori nella misura ritenuta di giustizia, da liquidarsi in via equitativa, nonché ordinarsi la pubblicazione dell'estratto della sentenza con gli stessi caratteri e la stessa evidenza della lettera e dell'articolo pubblicati, rispettivamente, su Il Tirreno – cronaca di Lucca e su La Nazione – cronaca di Lucca.

I convenuti Nursind ed Andrea Bottega si sono costituiti in giudizio controdeducendo di avere legittimamente esercitato il diritto di critica e di non avere pertanto diffamato, né leso l'immagine e la reputazione di alcuno. Hanno, quindi, chiesto il rigetto della domanda avversaria e la condanna degli attori al risarcimento ex art. 96, comma primo e comma terzo, c.p.c.

Motivi della decisione

Pacifica la pubblicazione sulla cronaca locale di Lucca dei quotidiani “Il Tirreno” e “La Nazione” delle frasi richiamate con le virgolette dagli attori nell'atto introduttivo, il giudizio verte essenzialmente sulla ricorrenza o meno del superamento dei limiti imposti all'esercizio del diritto di critica.

Al riguardo si osserva che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza “*Il diritto di critica, pur accompagnandosi alla narrazione di fatti determinati (diritto di cronaca) se ne discosta per struttura e finalità. Infatti, mentre il diritto di cronaca si sostanzia nella narrazione veritiera dei fatti, quello di critica si concretizza in un giudizio che deve essere necessariamente soggettivo, ciò nondimeno anche il diritto di critica deve essere esercitato entro limiti oggettivi ed in particolare, quando collide con la tutela dei diritti della personalità, è necessaria un'opera di bilanciamento tra le peculiarità espressive della critica ed il grado di verità e di certezza del fatto o del comportamento dal quale il giudizio critico trae spunto*” (Cass. n. 26999/2005).

Più in particolare, in tema di diffamazione, non sussiste una generica prevalenza del diritto all'onore sul diritto di critica, in quanto ogni critica alla persona può incidere sulla sua reputazione e negare

tale diritto solo perché lesivo della reputazione di taluno significherebbe negare anche il diritto di libera manifestazione del pensiero. Pertanto, il diritto di critica può essere esercitato anche mediante espressioni lesive della reputazione altrui, purché siano manifestazione di un ragionato dissenso e non una gratuita aggressione distruttiva dell'onore, non pertinente ai temi in discussione e quindi senza alcuna finalità di pubblico interesse.

Sempre riguardo al diritto di critica, e segnatamente a quella sindacale, derivante dai più ampi diritti di libertà sindacale e manifestazione del pensiero *ex artt. 21 e 39 Cost.*, la giurisprudenza è costantemente concorde nell'ammettere la possibilità di esprimersi con toni e modi di disapprovazione e riprovazione anche particolarmente aspri e polemici.

Il diritto di critica garantito dall'art. 21 Cost. si concretizza, infatti, nella espressione di un giudizio, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica non può che essere fondata su un'interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti ed i limiti scriminanti sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione, dovendosi considerare superati tali limiti ove l'agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale la sfera morale, penalmente protetta (e sul piano civilistico meritevole di tutela risarcitoria), del soggetto criticato. In tale ambito, nel bilanciamento tra due beni costituzionalmente protetti - il diritto di critica di cui all'art. 21 Cost. e quello alla dignità personale di cui agli artt. 2 e 3 Cost. -, si deve dare la prevalenza alla libertà di parola, necessaria per una dialettica democratica altrimenti irrealizzabile, salvo naturalmente che la critica trascenda in un attacco personale con cui si intenda colpire la sfera privata dell'offeso, senza alcuna finalità di pubblico interesse.

Nella fattispecie la semplice lettura delle affermazioni contenute nelle frasi ritenute lesive, dagli attori, della dignità e del prestigio dei medici di base induce ad escludere immediatamente che, attraverso di esse, il Sindacato Nursind – e per esso il segretario dr. Bottega – abbia inteso colpire gratuitamente la dignità morale dei medici di base, senza avere alcun riguardo al pubblico interesse, tali affermazioni concretandosi viceversa in critiche, indubbiamente accese e polemiche, alla condotta o all'operato della categoria dei medici di base, non sempre rispondenti alle esigenze specifiche della collettività e ad una organizzazione più razionale e prossimale al cittadino del complesso sistema socio-sanitario nazionale.

Poiché inoltre le “impugnate” affermazioni devono essere inserite, per una loro adeguata comprensione, nel contesto della lettera/articolo e dell'argomento nel quale si inseriscono, emerge in maniera ancor più evidente come il Sindacato Nursind abbia esercitato legittimamente il proprio diritto di critica per propugnare una proposta di intervento legislativo in favore della creazione e/o promozione della figura dell'infermiere di famiglia, allo scopo di decongestionare i pronto soccorsi degli ospedali dall'elevato numero di pazienti con c.d. “codice bianco” e di dar vita ad una figura

professionale “di raccordo con la struttura ospedaliera, il medico di base e specialista e il distretto socio sanitario” (v. lettera pubblicata su “Il Tirreno” in data 25.02.2012, doc. 1 fascicolo attoreo).

Le affermazioni *de quibus* e le argomentazioni socio-sanitarie che le accompagnano non costituiscono, quindi, un'aggressione alla sfera morale ed alla reputazione dei medici di famiglia, né assumono toni gratuitamente offensivi nei confronti della categoria dei medici, limitandosi invero a rappresentare deficit oggettivamente riscontrabili (v. sul punto alcuni articoli tratti da riviste mediche, tra cui uno riguardante specificamente il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lucca, docc. 3 e 4 fascicolo convenuti) di coordinamento tra le strutture ospedaliere e i medici di base, ai fini della cura dei pazienti.

Alla luce delle suesposte considerazioni la lettera a firma Andrea Bottega pubblicata in data 25.02.2012 sul quotidiano “Il Tirreno”, così come l'articolo pubblicato in pari data sul quotidiano “La Nazione” costituiscono, pertanto, legittimo esercizio del diritto di critica e, conseguentemente, è ravvisabile l'interesse pubblico a conoscere l'opinione del Sindacato convenuto.

La domanda attorea va dunque rigettata.

Va parimenti rigettata la domanda *ex art.* 96, comma 1 e comma 3, c.p.c. avanzata dai convenuti sul presupposto che gli attori abbiano agito in giudizio con mala fede o quantomeno con colpa grave, non essendo ravvisabile nella specie né l'una né l'altra, in quanto la domanda attrice, lungi dall'essere *prima facie* infondata, ha comportato un'indagine nel merito estrinsecatasi in una operazione ermeneutica delle espressioni ritenute lesive della dignità e dell'immagine professionale degli attori. Né può assumere alcun rilievo l'allegazione di parte convenuta secondo la quale l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lucca sarebbe stato l'unico a dolersi delle surrichiamate espressioni.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza per cui fanno carico agli attori. Le stesse sono liquidate in dispositivo con applicazione dei criteri stabiliti dal vigente D.M. n. 55/2014, essendosi l'opera difensiva conclusa dopo l'entrata in vigore del citato D.M., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2.04.2014 (in applicazione del principio espresso dalla Cassazione SS.UU. n. 17405/2012). La determinazione del compenso viene effettuata secondo il valore medio di liquidazione stabilito nei nuovi parametri forensi in relazione al valore della controversia (nella specie indeterminabile minimo), tenuto conto dell'opera prestata e della complessità delle questioni giuridiche dedotte.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:

- 1) rigetta ogni domanda proposta dagli attori;
- 2) rigetta la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. avanzata dai convenuti;

3) condanna l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lucca, in persona del Presidente pro tempore, e i dottori Umberto Quiriconi e Guglielmo Menchetti a rimborsare, in solido tra loro, ai convenuti le spese di lite, liquidandole in complessivi € 3.775,45, di cui € 3.283,00 per compenso ed € 492,45 per rimborso spese generali, oltre CAP e IVA come per legge.

Lucca, 20 gennaio 2015

Il Giudice

Dott.ssa Silvia Morelli

